

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UGOLINI, BOGI, AYALA, GORI**

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

*Presentata l'8 luglio 1994*

**ONOREVOLI COLLECHI!** — Con grave ritardo, rispetto alla puntuale previsione costituzionale, fu avviato il processo di attuazione del principio del decentramento regionale. Per evitare che ancora una volta il sistema delle autonomie regionali manchi all'appuntamento rispetto alle più recenti e sostanziali trasformazioni introdotte di recente nel nostro ordinamento, appare indispensabile procedere in tempi rapidi alla revisione del testo costituzionale, ed in particolare dell'articolo 122.

Le regioni oggi presenti all'interno del territorio nazionale si distinguono fortemente tra di loro oltre che per la loro

storia per le loro peculiarità territoriali, economiche e sociali. Dovendo quindi salvaguardare le rimarcate identità regionali appare indispensabile attribuire ad ogni regione la responsabilità nella scelta della forma di governo e, soprattutto, della volontà di eleggere più o meno direttamente il suo presidente.

Questa capacità di autoregolamentazione dovrà esprimersi all'interno di poche, chiare ed imprescindibili disposizioni di principio dettate con legge della Repubblica con le quali si determini, ad esempio, il numero dei consiglieri da eleggere ed il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità.

La comunità regionale, con la sua più qualificata maggioranza, dovrà esprimersi per dimostrare la propria responsabilizzazione ed il rafforzamento della propria presenza pur nella doverosa salvaguardia dell'unità nazionale.

In questa ottica occorre quindi evitare la cumulabilità degli incarichi elettivi sia per non incorrere in eventuali conflitti di interesse sia per attribuire maggiore determinazione all'azione del nuovo consigliere regionale.

Questi dovrà svolgere compiutamente la funzione di indirizzo politico ed il controllo dell'operato dell'esecutivo regionale che, a seconda della scelta compiuta a livello di statuto regionale, dovrà rispondere tanto agli elettori regionali quanto all'organo che costituzionalmente è chiamato a rappresentarli.

Il presidente della giunta regionale dovrà essere posto nella condizione di esercitare pienamente le proprie attribuzioni scegliendo con autonomia la propria compagine governativa; potrà essere chiamato direttamente a ricoprire questo incarico o potrà ricoprirlo in quanto *leader* dello

schieramento elettorale che ha vinto le elezioni. In entrambe le ipotesi vedrà enormemente rafforzato il proprio ruolo e ciò gli consentirà di rappresentare con maggiore autorevolezza, presso le autorità centrali, le istanze regionali e, nello stesso tempo, di svolgere l'azione di coordinamento e di supporto nei confronti delle diverse realtà locali presenti sul territorio regionale.

L'attribuzione di un ruolo più incisivo all'ente regione non presuppone però come conseguenza l'indebolimento della presenza della comunità locale, ma anzi deve essere vista come stimolo per accentuare il dinamismo istituzionale impresso agli stessi enti locali con le più recenti innovazioni normative.

Quest'ultimo tassello della più complessiva riforma elettorale dovrà portare a realizzare un sistema di autonomie costituzionalmente garantite che si integrino tra di loro con pari dignità per provvedere, nei rispettivi campi di attribuzione, con sempre maggiore determinazione alla rappresentanza popolare e allo svolgimento delle funzioni pubbliche loro assegnate.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122 – Le Regioni, in conformità alle disposizioni di principio stabilite con legge della Repubblica, adottano propri sistemi elettorali e proprie forme di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, eletto per quattro anni, elegge nel suo seno un Presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I casi di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabiliti con legge della Repubblica. L'ufficio di consigliere regionale è comunque incompatibile con quello di parlamentare europeo, di appartenente ad una delle Camere del Parlamento o ad altro Consiglio regionale, comunale o provinciale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, che può essere eletto a suffragio universale e diretto, rimane in carica per la stessa durata del Consiglio regionale e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; egli nomina e revoca i componenti della Giunta il cui ufficio è incompatibile con quello di componente del Consiglio regionale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-888  
Lire 500